

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A MONTE
DELL'ABITATO DI FARRA D'ALPAGO IN VIA XVII APRILE
CUP: F61B21006410003

**COMMITTENTE****PROVINCIA DI BELLUNO**

Via Sant'Andrea, n. 5 – 32100 Belluno

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Stefania Bassani

**PROGETTAZIONE GENERALE
E DIREZIONE LAVORI:**studio di ingegneria
Mazzoran Tiloca De Lottopiazza dei Martiri, 29
32100 - Belluno
tel. 0437.659236via Roma, 59
32043 - Cortina d'Ampezzo (BL)
tel. 0436.2764 - fax 0436.870416
studiomtd.it - info@studiomtd.it

ing. Ludovico De Lotto

RELAZIONE GEOLOGICA**Sede operativa di Alpago**Viale al lago, 10 - località
Farra - 32016 Alpago (BL)

mobile +39 340 9824957

e-mail: studio@geopadovan.it

dott. geol. Tiziano Padovan

SCHEMA DI CONTRATTO**DATA**

31/08/2022

AGGIORNAMENTI**ALLEGATO****E8**

CONTRATTO D'APPALTO

Rep. nr. _____

CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA A MONTE DEL'ABITATO DI FARRA D'ALPAGO IN VIA XVII APRILE 1945 IN COMUNE DI ALPAGO (BL)

CIG: CUP.: F61B21006410003

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 20.... (duemila.....) il giorno del mese di, alle ore, in, nella sede dela, in via, civico n. ...

Innanzitutto a me,, Segretario del... di, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs n. 267/2000, senza l'assistenza dei testimoni ai quali le parti, per saper leggere e scrivere, me assenziente, rinunciano, si sono personalmente costituiti i signori:

- 1) nato a (...) il C.F., che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse del... di C.F.:, in qualità di, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000
- 2), nato a (.....) il....., residente ain via n., C.F. che interviene in questo atto, in nome per conto ed interesse dell' con sede a (...) in via n., C. F., in qualità di che interviene in questo atto, quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, in nome, per conto ed interesse del raggruppamento temporaneo di imprese formato da

Dell'identità personale e capacità giuridica dei comparenti io Segretario rogante sono personalmente certo

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta n° del, è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione delle opere indicate in oggetto, nell'importo complessivo di € **145.000,00** di cui € **141.000,00** per lavori a base d'asta e € **4.000,00** per oneri per la sicurezza;
- che con determinazione in data n..... del è stato stabilito di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura aperta/procedura negoziata previa gara ufficiosa da esperire ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo/dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato mediante offerta a prezzi unitari.
- che con determinazione in data, n. del Responsabile del Procedimento della Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza è stata avviata la procedura di gara approvando l'avviso di manifestazione di interesse/la lettera d'invito;
- che con successiva determinazione del n. del, è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore di

.....;

- che della approvazione della proposta di aggiudicazione è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati;

- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in data

- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

oppure

- che nella fattispecie non è necessario attendere il decorso del termine dilatorio di 35 giorni di cui 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, in quanto si tratta di procedura semplificata esperita ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a)/b) del D.Lgs n. 50/2016;

- che il responsabile del procedimento ha provveduto alle verifiche ed alla validazione del progetto con le modalità stabilite dal D.Lgs 18.4.2006, n. 50, giusta documentazione agli atti;

- che con verbale in data il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

- che è stata costituita con scrittura privata un raggruppamento temporaneo di imprese tra: capogruppo con mandato speciale di rappresentanza,, mandante/i, sottoscritta in data, registrata all'Agenzia delle Entrate di Belluno il al n.serie ...;

- che non si rende necessario ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in quanto l'importo complessivo del contratto non supera il limite di 150.000,00 euro stabilito dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., oltre il quale è richiesta l'acquisizione della prescritta certificazione antimafia;

- comunicazioni -

- che si è ottemperato all'accertamento previsto dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., relativamente alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;

oppure

- che essendo trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento da parte della Prefettura competente della richiesta di informazione antimafia si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii./ (solo in caso di urgenza) dato atto che stante l'urgenza si procede alla stipula del presente contratto, ai sensi dell'art 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii..

oppure

- che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

Art. – Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto dell' appalto

Il/La..... di, come sopra rappresenta, concede in appalto a, come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di

Il presente contratto è a corpo/a misura/a corpo e a misura.

L' appaltatore conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione dei lavori e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte indicate negli elaborati progettuali approvati con la deliberazione della Giunta n° del, contrassegnata dalla lettera). Ai fini dell'esecuzione dei lavori, l' appaltatore dovrà altresì garantire la perfetta osservanza del vigente Capitolato generale d'appalto per le OO.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19.4.2000, n°145 contrassegnato dalla lettera ...), del decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contrassegnato dalla lettera ...), del Capitolato speciale d'appalto, contrassegnato dalla lettera ...), del documento unico di valutazione dei rischi predisposto dal datore di lavoro committente e contrassegnato dalla lettera...) degli elaborati grafici progettuali contrassegnati dalle lettere ...), ...), ...), ...), ...), ...), ...), ...), ...), predisposti dal in data, del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'appaltatore, delle polizze di garanzia contrassegnate con la lett. ...), nonché del bando di gara/lettera d'invito contrassegnato/a dalla lettera ...).

Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti del....., fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e il computo estimativo metrico, che vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.

E'/sono altresì dichiarato/i parte integrante e sostanziale del presente contratto, come fosse/fossero di seguito trascritto/i e viene/vengono allegato/i sub. ...) ...) ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza e le proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto/i dall'appaltatore.

Di tali documenti viene omessa la lettura per espressa volontà delle parti.

Art. 2 – Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti di opere pubbliche.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell' esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

L'appaltatore dovrà, ad inizio lavori, comunicare al committente - per il successivo inoltrare alla Prefettura l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti

societari, coinvolte, in. maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" elencati nel prospetto allegato sub. ... al presente bando di gara/ alla presente lettera d'invito, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo nel corso dei lavori;

L'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo stipulato, costituisce clausola risolutiva espressa del rapporto contrattuale con l'appaltatore nonché dei contratti stipulati a valle dai subcontraenti.

Qualora le "informazioni antimafia" di cui al D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii. diano esito positivo, il contratto sarà risolto di diritto e verrà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

L'appaltatore dichiara altresì di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, dei disegni di progetto, nonché di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell'intervento.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

Rientrano inoltre nel corrispettivo dell'appalto come sopra indicato tutti gli oneri e le spese necessarie per la realizzazione delle migliorie proposte dall'Appaltatore in sede di gara nella propria offerta tecnica, e tutto quanto conseguentemente, connesso o derivante dalla loro esecuzione, sia in via diretta che indiretta.

Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la manodopera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quant'altro eventualmente stabilito nella piena osservanza della normativa e delle specifiche del capitolato speciale d'appalto sottoscritto e depositato agli atti.

Oltre a quanto stabilito dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, e dal presente contratto sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore si obbliga inoltre:

- a) a comunicare tempestivamente al committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- b) a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se l'appaltatore è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva, entro 10 giorni dall'ultimo fissato dalle norme in vigore.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, l'impresa si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

L'impresa si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente la distinzione per le Imprese Artigiane. L'Impresa è responsabile, in rapporto al committente, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal committente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il committente medesimo comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni al committente, né il titolo al risarcimento dei danni.

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo dei lavori assunti dall'impresa è stabilito in complessive euro (euro), oneri per la sicurezza compresi, di cui euro (euro), per le opere da eseguirsi a misura e euro (euro) per le opere da eseguirsi a corpo, in conseguenza del prezzo offerto dall'appaltatore della gara, L'offerta, contrassegnata dalla lettera), viene anch'essa depositata agli atti del.... .., nell' intesa che i prezzi dell'offerta costituiscono i prezzi contrattuali/viene allegata al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 4 - Consegna dei lavori, esecuzione tempo utile per l'ultimazione, penali

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto oppure

Si dà atto che la consegna dei lavori è avvenuta in data, ai sensi dell'art.

32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni **90 (novanta)** successivi e continuativi, decorrenti dal verbale di consegna. In caso di consegna parziale: dall'ultimo dei verbali di consegna.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nel decreto 7.3.2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è soggetto agli obblighi nello stesso stabiliti.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al committente non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'Appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni comunicate per iscritto dal direttore dei lavori. E' salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appaltatore ha l'obbligo di fornire mensilmente al direttore dei lavori l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo; il direttore dei lavori, ha diritto di esigere dall'appaltatore i dati predetti il 30 di ogni mese.

Si fa altresì obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo stabiliti dal **cronoprogramma** allegato al progetto esecutivo e del programma esecutivo previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto presentato al committente e da questo accettato.

A carico dell'Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera dell' 1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, pari a Euro..... (euro) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra fissata per la ultimazione dei lavori.

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore a quello di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Nel caso di articolazione della prestazione in più parti, precisare che le penali si applicano ai rispettivi importi.

L' ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto ovvero sarà trattenuto sulla cauzione.

Art. 5 – Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia a termini di contratto verranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta.

Art. 6 - Revisione dei prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Come previsto dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 "Decreto Sostegni-ter" pubblicato in G.U. il 27/01/2022, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal primo comma, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al cinque per cento (5%) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto

dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del decreto-legge n. 4/2022.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate e per la compensazione stessa possono essere utilizzate le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.

Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del MiMS, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del MiMS, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del MiMS per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

ESCLUSIONI E RIBASSO D'ASTA

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

3. Fermo restando quanto previsto al secondo comma, qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da

applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 7 - Pagamenti

I pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno corrisposti all'impresa ogniqualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disposto dal capitolato speciale di appalto, al netto del ribasso d'asta, raggiungano, al netto delle prescritte ritenute di legge, un importo non inferiore a Euro **70.00,00 (settantamila/00)**.

In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza.

Indipendentemente dal raggiungimento dell'importo di cui al primo comma, l'appaltatore avrà diritto al pagamento, nelle forme di legge, dei corrispettivi previsti per le forniture e/o prestazioni distintamente indicate all'art.....del capitolato speciale di appalto, **da effettuare tassativamente entro le scadenze stabilite dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo**, ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione delle stesse effettuata dal Direttore dei Lavori.

Indipendentemente dal raggiungimento dell'importo di cui al primo comma ed in deroga a quanto ivi stabilito, il committente potrà disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della regolare esecuzione degli stessi, a disporre il pagamento per importi inferiori.

La Direzione dei Lavori disporrà comunque ai fini del pagamento dell'ultima rata di acconto anche qualora l'ammontare di questa non raggiunga l'importo di cui al primo comma.

All' appaltatore è dovuta una anticipazione nella misura e con le modalità stabilite dal comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nel precitato art. 26-bis della legge 9.8.2013. n. 98.

Si prende atto che l'appaltatore con nota in data, ha formalmente rinunciato all' anticipazione dovutagli ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016.

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si applica l'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016.

I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le operazioni di pagamento.

I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Qualora la sospensione dei lavori ecceda i novanta giorni verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal novantunesimo giorno di sospensione.

In ogni caso i termini per i pagamenti si intendono decorrenti dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale, qualora successiva ai termini dianzi citati.

In caso di ritardato pagamento si applicano le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN, acceso ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.11.2010, n. 217 sul quale le persone delegate ad operare sono n. a il C.F.

Art. 8 - Cessione dei crediti

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti maturati derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

Art. 9 - Sospensione e ripresa lavori

Le sospensioni e le riprese dei lavori sono disciplinate dall'art.107 del D.Lgs 18.4.2016, n.50 e dall' art. 10 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016 il risarcimento dovuto all'esecutore viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti

- rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 10 - Regolarità contributiva e requisiti generali

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e del possesso da parte dell'appaltatore dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione dell'impresa, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva ed il possesso dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e che la verifica delle dichiarazioni medesime presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

In caso di accertamento successivamente alla stipula del contratto del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dalla norma all'appaltatore spetterà, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. In tale ipotesi, si provvederà altresì ad esclusiva scelta discrezionale del committente, all'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del presente contratto.

Art.11 Materiali di demolizione e rinvenimenti

L'appaltatore ha l'obbligo di denunciare al committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento occorso durante l'esecuzione delle opere di oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia ed ad averne la massima cura sino alla consegna.

La proprietà degli oggetti ritrovati spetta al committente, fatta eccezione per i diritti dello Stato, e l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per l'esecuzione delle disposizioni formalmente impartite dal Direttore dei Lavori per assicurarne l'integrità ed il recupero.

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprietà del committente. L'appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel seguente luogo

.....,
intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative la cui deduzione è stata effettuata nella determinazione dei prezzi.

Art.12 - Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

E' ammesso il subappalto.

Ai fini dell'art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera

oppure

ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti opere:

Le predette opere pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18° comma dell'art.105 medesimo.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel caso di affidamento dei lavori, delle forniture o dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell'art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di:

a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all'80% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione resa dal subappaltatore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80.

c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse

pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

Prima dell'inizio dei lavori, delle forniture, dei servizi l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere al committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs 50/2015. Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o servizi o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi il committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi o lavori l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai fini del pagamento al subappaltatore, l'appaltatore dovrà comunicare al committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori

Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

Art.13 - Sicurezza del cantiere

Si dà atto che il committente ha predisposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del D.lgs 12.4.2008, n. 81, il piano di sicurezza del cantiere. L'analisi dei rischi da interferenze sono contenuti nel P.S.C..

Si dà altresì atto che l'Appaltatore ha redatto e consegnato al Committente il piano operativo di sicurezza previsto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..

(nonché le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza di cui al medesimo decreto.

L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati a terzi nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni, dei comportamenti e degli apprestamenti contenuti nel DUVRI.

Sull'osservanza dei citati piani di sicurezza, vigileranno il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fasi di esecuzione.

Le violazioni dei medesimi, previa costituzione in mora, possono comportare la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i lavori vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai,

delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L'Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale - proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati - le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse emanata prima dell'ultimazione dei lavori. In particolare l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dei D.Lgs. 242/96E 81/2008 concernenti la sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro in genere. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al D.P.R. 459/96 relativo alle macchine ed ai componenti di sicurezza ad esse applicati, e ai D.M. 12/9/59 e 4/3/82 relativi alle verifiche degli apparecchi di sollevamento e dei ponteggi sospesi motorizzati.

L'appaltatore, nei casi previsti dal D.lgs n. 81/2008, dovrà predisporre un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, indicando i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Dovrà inoltre produrre, prima dell'inizio dei lavori, gli specifici piani redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri.

Di qualsiasi infortunio verificatosi in cantiere dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre procedere alla predisposizione degli atti ed all'esecuzione degli adempimenti previsti a suo carico dal D.Lgs 81/2008 ed alla restante normativa in materia di sicurezza dei cantieri.

L'impresa aggiudicataria sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio Direttore Tecnico di cantiere.

Art.14 - Modifiche del contratto

I lavori di cui al presente contratto d'appalto non possono essere soggetti a variante, se non nei casi e limiti previsti e disciplinati dall'art.106 del D.Lgs n. 50/2016.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal committente, nel rispetto dei limiti e con le modalità stabilite dalle norme indicate al comma precedente.

L'appaltatore si obbliga ad assoggettarsi al quinto d'obbligo previsto dall' art.106 del D.Lgs 50/2016.

Per l'esecuzione degli eventuali lavori non previsti, la determinazione e l'approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto avverrà secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il committente si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quella prevista dal Capitolato speciale di appalto, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale informandone l'appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Art.15 – Garanzie

L' Amministrazione accetta quale garanzia definitiva/la polizza fideiussoria\ fideiussione bancaria n. prestata dalla compagnia assicuratrice " - Agenzia di (...) -\ Banca – Sede di, da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n.

50/2016 per l'importo di €, nell'interesse dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a stipulare ed a consegnare al committente almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra per un importo di Euro gli eventuali danni subiti dall'Ente medesimo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori e nel periodo di garanzia.

La polizza deve altresì assicurare l'Amministrazione verso la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro **500.000,00**.

La copertura assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori, con scadenza alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

L'appaltatore si impegna altresì a stipulare ed a consegnare al committente prima della liquidazione della rata di saldo una polizza di assicurazione indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina parziale o totale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo previsto deve essere pari a Euro, nonché una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con massimale non inferiore a di Euro.

Le coperture assicurative dovranno decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione o comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo collaudo.

L'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

Art. 16 - Adempimenti contrattuali – Eventuali danni a persone, cause e di forza maggiore.

L'appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da parte del committente non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dal committente, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia IL committente che le persone che lo rappresentano, nonostante l'obbligo dell'appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione lavori avrà impartito.

L'appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Resta pertanto stabilito che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai propri dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, o, per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere già compreso nel corrispettivo contrattuale.

L'impresa assume ogni responsabilità per danni alle persone od alle cose che potessero derivare al personale dell'Amministrazione o a terzi per fatto dell'impresa o dei suoi dipendenti nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione per qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa.

Nel caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo escluse le cause di forza maggiore, l'appaltatore deve provvedere a propria cura e spese al ripristino di quanto danneggiato, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi nella consegna dei materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore, anche nel caso di subappalti autorizzati.

Quando i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei lavori entro i 5 (cinque) giorni successivi al verificarsi del danno, pena la decadenza dal diritto del risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando le eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso riconosciuto all'appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione del danno, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiale non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Art. 17 – Risoluzione e recesso

E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 19 del presente capitolato.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui lavori su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei

riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del committente, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del lavoro;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n.50.

Art. 18 - Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in misura tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si seguirà la procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50.

L'eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall'appaltatore e del committente.

Ove ciò non risultasse possibile, per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto è competente il Foro diResta escluso il ricorso all'arbitrato.

In pendenza di giudizio l'appaltatore non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nel presente contratto.

Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 e seguenti del D.lgs 18.4.2016 n. 50, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 19 – Ultimazione lavori, accertamento regolare esecuzione, presa in consegna anticipata

A lavori ultimati, l'appaltatore dovrà darne formale comunicazione al Direttore dei Lavori che entro i successivi 30 giorni provvederà alla verifica provvisoria delle opere alla presenza ed in contraddittorio con l'appaltatore.

Qualora tale verifica provvisoria evidenzii difetti dell'opera tali da renderla inaccettabile, resta salvo il diritto del committente di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1668 del C.C..

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, entro giorni dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Il Direttore dei lavori dovrà redigere entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il certificato di regolare esecuzione, che dovrà essere confermato dal responsabile del procedimento.

E' facoltà del committente di procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e l'appaltatore si obbliga ad adempiere.

Art. 20 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni

Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice dei lavori elegge domicilio in, via, civico n°.....

Tutte le comunicazioni tra il committente e l'appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi PEC e In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'appaltatore si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art.21 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa assuntrice dei lavori.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art.22 - Registrazione del contratto

A mente dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n°131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 23 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, alla normativa sulla Contabilità Generale dello Stato, ed al Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000, ove non disposti dalla legge o dal regolamento, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, nel Capitolato Generale d'Appalto e nel Capitolato Speciale d'appalto operano di pieno diritto, senza obbligo per il/la della costituzione in mora dell'appaltatore.

La sottoscrizione del presente atto da parte dell'appaltatore equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2006, n. 50.

Art. 24 - trattamento dei dati personali

Si applica il Regolamento UE 2016/679

oppure

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec.....tel., mail....., fax.....;

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec.....tel., mail....., fax.....;

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di.....implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679

oppure

Art. 24 Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come *Responsabile del trattamento dei dati*

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Voltago Agordino, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai **fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.**

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto

previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Feltre (BL).

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. XXX; e-mail XXX; pec XXX. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come *Responsabile del trattamento dei dati* in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ipotesi stipula mediante corrispondenza

ART. .. - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del presente contratto, SOTTOSCRITTO DALLE PARTI, avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali tramite PEC e si perfeziona con l'ultima sottoscrizione

ipotesi scrittura privata

Il presente atto redatto in forma elettronica in _____ originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'APPALTATORE
.....– firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
..... – firma digitale

ipotesi forma pubblica amministrativa

Si dà atto che l'appaltatore ha versato la somma di €, in conto spese contrattuali, salvo conguaglio giusta bolletta del Tesoriere,
.....- sede di, n.
..... del

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante, ho ricevuto quest'atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:

1) Il Responsabile sig mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

2) Il sig. mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti io Segretario Comunale Ufficiale Rogante firmo il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Le parti mi esonerano dalla lettura degli atti depositati e richiamati di cui mi dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto.

Questo atto occupa quindici facciate intere e parte della, scritte con sistema elettronico da persona di mia fiducia.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'APPALTATORE
.....– firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
..... – firma digitale

IL SEGRETARIO
..... – firma digitale
